



# **Regolamento per l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari e gestione delle pratiche agronomiche**

## **Art.1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività praticate nelle aree di cui all'Articolo 2, dettando le prescrizioni di massima per le attività antropiche.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione ed Enti competenti**

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono a tutto il territorio comunale di Caprarola;
2. Le disposizioni inerenti l'attività agricola e fitosanitaria, così come riportate all'Articolo 6 (punto 3 lettera h e i) nonché Articolo 8 (punto 1) e 10 del presente Regolamento, si applicano esclusivamente alle aree del Comune di Caprarola ricadenti nell'area di rispetto della "Caldera del Lago di Vico" graficizzata dalla DGR 218 del 13/05/2011 e successiva DGR 539 del 02/11/2012;
3. Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dalla Comunità Montana e dall'Ente Parco, di seguito denominati "Enti competenti", sulla base dell'organizzazione definita, in particolare, dagli articoli 5 e 83 della l.r. 39/2002, 100, 101, 101 bis e 102 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) nonché 8, 9, 10 e 11 della l.r. 53/1998;

## **Art. 3 - Criteri per l'individuazione delle Zone**

1. I parametri per la zonizzazione del comprensorio, sono determinati come segue:
  - a) attività prevalentemente svolta;
  - b) salvaguardia dell'ambiente e tutela della acque del Lago di Vico;
  - c) tutela della biodiversità;

## **Art. 4 - Criteri per la gestione delle Zone**

1. I criteri di gestione delle aree agricole riportati nel presente regolamento seguono le cosiddette norme della buona pratica agricola;
2. I criteri di gestione delle aree agricole ricadenti nella "Caldera del Lago di Vico" fanno riferimento agli elaborati tecnici prodotti dall'Università degli Studi della Tuscia ai fini della stesura del Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) secondo quanto previsto dalla DGR 218 del 13/05/2011 e successiva DGR 539 del 02/11/2012;
3. I criteri di gestione agronomica in corrispondenza di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) fanno riferimento alla Deliberazione del 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. );

### **Art. 5 - Elaborati tecnici di gestione**

1. Per gli elaborati tecnici di gestione in materia agricola si rimanda al Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.);

### **Art 6 - Divieti e obblighi**

1. E' fatto obbligo per chiunque utilizzi prodotti fitosanitari (c.d. fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, disseccanti, ecc.), fatti salvi comunque i divieti ed obblighi riportati nel presente regolamento, di operare nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, osservando scrupolosamente le modalità di impiego riportate sulle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza informative di tali prodotti, con particolare attenzione alle precauzioni individuali, ambientali ed alle misure di sicurezza da adottare;
2. E' fatto assoluto divieto:
  - a) di disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei prodotti fitosanitari;
  - b) di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade;
  - c) di effettuare un eccessivo riempimento delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in maniera tale che, specie durante la circolazione stradale, non si verificino tracimazioni;
  - d) di circolare su strade comunali o provinciali con miscela residua ancora presente all'interno delle attrezzature, eccetto il caso in cui tale spostamento sia tra appezzamenti contigui o per brevi distanze, mantenendo comunque tutte le precauzioni necessarie;
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari (quali fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari, erbicidi ecc.) nelle aree di seguito specificate:
  - a) per una fascia di rispetto di 50 metri da scuole, edifici pubblici, centri sportivi;
  - b) per una fascia di rispetto di 30 metri dalle civili abitazioni. Trasmettendo all'Ufficio tecnico comunale una comunicazione mediante apposito modulo (allegato 1), seguendo le modalità previste all'Art.15 del presente regolamento, tale distanza può essere ridotta a 20 metri a patto che l'appezzamento si trovi in zona agricola (zonizzazione PTPR), che vengano utilizzate attrezzature in grado di ridurre al minimo l'effetto deriva (ad esempio "lance manuali a bassa pressione" o "basso volume con carica elettrostatica") e che si utilizzino prodotti autorizzati in agricoltura biologica, oppure classe di rischio Xi o inferiori;
  - c) per una fascia di rispetto di 20 metri da orti e cortili con animali;
  - d) nel raggio di 200 metri da sorgenti e pozzi che alimentano gli acquedotti comunali;
  - e) nel raggio di 30 metri da fontane pubbliche e fontanili per abbeveraggio animali;
  - f) per una fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d'acqua pubblici (fossi, scoline pubbliche ecc.);
  - g) per una fascia di 3 metri dalle strade provinciali e comunali ad uso pubblico;
  - h) per una fascia di 30 metri dal limite demaniale del Lago di Vico (nel caso in cui tale limite fosse coperto dalle acque del Lago, la fascia di 30 metri si intende dal limite delle acque);
  - i) in tutti i giorni festivi e prefestivi dell'anno all'interno della Riserva Naturale del Lago di Vico;

## **Art. 7 - Bollettini fitosanitari**

Allo scopo di ottimizzare ancor più gli interventi fitosanitari inevitabilmente necessari per una produzione sostenibile, fatto salvo quanto già prescritto nel presente regolamento, si prevede la possibilità di istituire specifici bollettini fitosanitari, i quali potranno riguardare anche solo alcune frazioni del territorio comunale. Tali bollettini dovranno essere redatti da tecnici abilitati e dovranno essere delle vere e proprie “linee guida” aventi lo scopo di suggerire ai produttori la necessità o meno di effettuare un intervento fitosanitario basandosi sul costante monitoraggio della presenza di fitopatogeni. L’eventuale emanazione dei bollettini fitosanitari dovrà essere comunque curata direttamente dal Comune di Caprarola attraverso appropriati strumenti di pubblicazione;

## **Art. 8 - Regolamentazione erbicidi**

1. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare erbicidi all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico ad eccezione dei casi strettamente necessari di seguito riportati, rispettando comunque quanto prescritto all’Art. 6 del presente regolamento:

- a) esclusivamente nell’interfila più stretto, limitatamente ad una fascia che abbia una larghezza massima di 70 cm per lato della fila calcolata partendo dal bordo esterno del tronco o della ceppaia (ad esempio se nella fila si hanno tronchi o ceppaie con 20 cm di diametro la fascia massima realizzabile è di 160 cm) e preferibilmente solo nei casi in cui non è possibile adottare la lavorazione meccanica incrociata o altre soluzioni meccaniche (come ad esempio disco interfilare);
- b) in corrispondenza delle recinzioni anticinghiale per una fascia non superiore a 25 cm per lato;
- c) nelle aree con una pendenza superiore al 15%, in cui non è possibile effettuare la lavorazione meccanica in totale sicurezza, poiché particolarmente impervie;
- d) per particolari esigenze di contrasto delle erbe infestanti, a patto che tali interventi siano localizzati e ripetuti per al massimo due anni consecutivi nello stesso appezzamento e che venga effettuata anticipatamente una comunicazione all’ufficio tecnico comunale (allegato 2) secondo le modalità previste all’Art.15 del presente regolamento;
- e) nel periodo di preraccolta (periodo inteso a partire dal 1° Agosto), solamente dove strettamente necessario e rispettando comunque il periodo di carenza del prodotto;

2. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare erbicidi nella porzione di territorio comunale esterno alla Riserva Naturale del Lago di Vico ad eccezione dei casi strettamente necessari di seguito riportati, rispettando comunque quanto prescritto all’Art. 6 del presente regolamento:

- a) esclusivamente nell’interfila più stretto, limitatamente ad una fascia che abbia una larghezza massima di 70 cm per lato della fila calcolata partendo dal bordo esterno del tronco o della ceppaia (ad esempio se nella fila si hanno tronchi o ceppaie con 20 cm di diametro la fascia massima realizzabile è di 160 cm) e preferibilmente solo nei casi in cui non è possibile adottare la lavorazione meccanica incrociata o altre soluzioni meccaniche (come ad esempio disco interfilare);
- b) in corrispondenza di recinzioni o in aree con una pendenza superiore al 15%, in cui non è possibile effettuare la lavorazione meccanica in totale sicurezza, poiché particolarmente impervie;
- c) per particolari esigenze di contrasto delle erbe infestanti, a patto che tali interventi abbiano un’estensione complessiva massima del 20% della superficie totale dell’appezzamento. Per superfici maggiori, a patto che tali interventi siano comunque localizzati e ripetuti per al massimo due anni consecutivi nello stesso appezzamento e che venga effettuata anticipatamente una comunicazione all’ufficio tecnico comunale (allegato 2) secondo le modalità previste all’Art.15 del presente regolamento;
- d) nel periodo di preraccolta (periodo inteso a partire dal 1° Agosto), solamente dove strettamente necessario e rispettando comunque il periodo di carenza del prodotto;

## **Art. 9 - Avvisi e Segnalazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, tenuto conto della particolare conformazione territoriale ed aziendale, il Comune di Caprarola potrà provvedere direttamente all'emanazione di comunicati informativi sulle tipologie di interventi fitosanitari in atto ed i periodi di riferimento. Nel caso in cui fosse comunque necessario delimitare la singola area oggetto del trattamento fitosanitario, la segnalazione dovrà essere effettuata mediante appositi cartelli da apporre prima del trattamento stesso, preferibilmente stilati sulla base di un modello che verrà messo a disposizione dei produttori nell'apposita sezione del sito istituzionale o reperibile presso l'Ufficio tecnico comunale;

2. Nei cartelli di indicazione delle aree trattate deve essere comunque specificato:

- il principio attivo impiegato

- la data del trattamento

- la data di rientro

## **Art. 10 - Piano di utilizzazione aziendale**

Ogni azienda agricola che opera all'interno dell'area di rispetto della "Caldera del Lago di Vico" graficizzata nella DGR 218 del 13/05/2011 e DGR 539 del 02/11/2012 deve essere munita di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all'art. 5 del presente regolamento;

## **Art. 11 - Mantenimento cotico erboso**

Il presente regolamento, prescrive inoltre, la messa in atto di tutte le cosiddette "buone pratiche agricole" che permettano il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nei castagneti ad elevata pendenza, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di lisciviazione superficiale e trasporto dei nutrienti;

## **Art. 12 - Concimazioni**

Nella "Zona di Rispetto" della Caldera del Lago di Vico, si prescrive inoltre, il non utilizzo di concimi per una fascia di 30 metri dal limite demaniale del Lago di Vico (nel caso in cui tale limite fosse coperto dalle acque del Lago, la fascia di 30 metri si intende dal limite delle acque), nella restante parte della zona di rispetto è comunque prescritto l'utilizzo di concimi a lento rilascio di nutrienti e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate nei singoli Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.);

## **Art. 13 - Sanzioni**

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi verranno sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 194/1995 e dal D.P.R. n. 290/2001.

In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alla proporzionalità di cui all'art. 10 Legge 689/1981 nonché alle disposizioni previste all'art. 11 della stessa Legge.

I trasgressori alle disposizioni riportate nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono puniti senza pregiudizio per l'eventuale azione penale nel modo seguente:

	<b>Ampiezza superficie trattata</b>	<b>Sanzione amministrativa</b>
<b>Trasgressione Art. 6 punto 3 (esclusa lettera "i") Art. 8 e 12</b>	Inferiore a mq. 100,00	Da € 25,00 a € 150,00
	Da mq. 100,00 a mq. 500,00	Da €150,00 a € 250,00
	Da mq. 501,00 a mq. 1.000,00	Da € 250,00 a € 350,00
	Superiore a mq. 1.000,00	Da € 350,00 a € 500,00

	<b>Sanzione amministrativa</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>Trasgressione Art. 6 punto 2 e punto 3 lettera "i"</b>	Da € 25,00 a € 500,00	Ripristino dello stato dei luoghi

#### **Art. 14 - Vigilanza**

La vigilanza sulla corretta applicazione della presente Regolamento è demandata agli organi di competenza.

#### **Art. 15 - Comunicazioni (Allegato 1 e 2)**

La modulistica necessaria per effettuare le rispettive comunicazioni verrà messa a disposizione presso l'ufficio tecnico comunale e resa scaricabili attraverso l'apposita sezione presente nel sito istituzionale, l'invio della comunicazione dovrà avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data in cui è previsto l'intervento fitosanitario e potrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (comune.caprarola@anutel.it) o consegnata di persona presso l'ufficio protocollo del comune. La comunicazione avrà una validità di 10 giorni dalla data indicata come data presunta in cui verrà effettuato il trattamento fitosanitario.

Informazioni richieste nei modelli di comunicazione:

- superficie interessata dal trattamento fitosanitario;
- specie infestante che si intende contrastare (solamente per l'allegato 2);
- principio attivo che si intende utilizzare;
- localizzazione (interno o esterno alla Riserva Naturale del Lago di Vico) ed i riferimenti catastali della particella oggetto della richiesta;
- coltura presente;
- data presunta in cui si intende effettuare il trattamento fitosanitario;
- allegato fotografico descrivente la situazione pretrattamento (solamente per l'allegato 2);
- tipologia di attrezzatura utilizzata per il trattamento fitosanitario (solamente per l'allegato 1);